

Società e consorzi - società con soci a responsabilità illimitata - società di fatto - in genere - Fallimento del socio - Conseguenze - Esclusione di diritto - Fallimento del socio in conseguenza del fallimento della società - Esclusione di diritto - Inammissibilità.

Il fallimento delle società di persone non determina lo scioglimento del vincolo sociale, poiché l'esclusione di diritto del socio che sia dichiarato fallito, prevista dall'art. 2288 c.c., applicabile alle società di fatto in virtù del disposto dell'art. 2297 c.c., tende a preservare la società "in bonis" dagli effetti dell'insolvenza personale del socio e non opera, quindi, nell'ipotesi in cui il fallimento del socio sia effetto di quello della società, in forza della responsabilità illimitata del primo per le obbligazioni della seconda.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 36378 del 29/12/2023 (Rv. 669898 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2288, Cod_Civ_art_2297